

bilizzazioni a 2012 e 2016

ireranno entro la fine .co. che matureranno nale entro la fine del strazioni dovranno in mostrare che nel o state rispettose dei a pubblica. tonomie della Corte lenziato in premessa a disposizione origi- Madia. Nel testo in- sentita la stabilizza- che al 31 dicembre aturato tre anni di lizione che nell'inte- o precedente l'ente o i vincoli di finanza stamento in avanti o cui l'anzianità può di quelli di salute fi- rminato una condi- inuità temporale: si fino a quest'anno e onda della tipologia a il rispetto dei vin- ubblica è fissato al 12/2016.

L'indubbia anomalia non può essere sanata con una lettura «dinamica» o creativa, intendendo cioè il dettato normativo come vincolo fissato al quinquennio precedente. Nella disposizione non c'è alcun appiglio, visto che vengono espressamente citati tali anni e che all'allungamento operato in più occasioni da parte del legislatore del termine entro cui deve maturare l'anzianità triennale non è seguita alcuna revisione di quell'ulteriore arco temporale.

In questa direzione non spinge neppure la considerazione che oggi non è più richiesto il rispetto del Patto di stabilità: il dettato normativo, infatti, non cita quel vincolo, ma quello più generico di finanza pubblica, che anche se in modo differente continua a essere presente anche oggi. Il quadro così delineato non è in alcun modo in contrasto con i principi dettati dalla Costituzione, che consentono al legislatore statale di dettare vincoli finanziari alle assunzioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ce e personale

gestione e li affida, i necessarie, ai servizi.

gli obiettivi di livello o generali, da livello operativi, essenziali ai primi. Il rsi a definire quelli o livello mentre gli ndividuati nel piano obiettivi e in quello e contenuti nel Pio. grammazione del i nel Pio, il nuovo rsi ad assegnare ai fondi per la realiz-

zazione degli obiettivi generali, lasciando al Pio l'assegnazione delle risorse umane e materiali per i singoli obiettivi specifici.

Escono dal Peg anche gli indicatori, previsti in origine come strumento di misurazione individuale, da collegare ora ai singoli obiettivi di secondo livello. Resta invece invariata la struttura del Peg, facendo sempre riferimento all'organizzazione dell'ente per centri di responsabilità e richiedendo, per ogni obiettivo di gestione o insieme di obiettivi dello stesso programma, un unico dirigente responsabile.

Il nuovo Peg alleggerito non è "solo contabile" dovendo contenere, in linea con le indicazioni del Dup, gli obiettivi generali. Questi ultimi, in applicazione del principio della coerenza degli atti, saranno a loro volta declinati in modo dettagliato nel Pio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il documento
iazione
orse umane
entali
li dirigenti

L'analisi

SUI COMPENSI DELLE SOCIETÀ LIMITI ANCORA TROPPO BASSI

di Harald Bonura e Davide Di Russo

La stretta sulle remunerazioni nelle società del Tesoro quotate introdotto nel decreto lavoro mostra che il tema è tornato sotto i riflettori dell'attenzione al Mef.

Sul punto, nei giorni scorsi è anche tornata a circolare un'ennesima bozza del Dm previsto dall'articolo 11, comma 6 del Tusp, chiamato a fissare i parametri per il compenso degli organi delle società controllate non quotate sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi. Il decreto è invocato da tempo (avrebbe dovuto essere adottato entro ottobre 2016), tanto più che il regime transitorio è a dir poco penalizzante, prevedendo che i compensi non possano superare l'80% di quelli del 2013.

La precedente versione aveva sollevato perplessità, prevedendo emolumenti molto distanti dai livelli di mercato, pur trattandosi di società che, in larga parte, sul mercato operano e sul mercato devono reperire il management all'altezza delle sfide da affrontare. Era lecito quindi presumere che la bozza fosse stata ritirata per essere riscritta, proprio per le critiche giunte da più parti. Invece, dopo lunga gestazione (e dopo diversi avvicendamenti di governi), sorprendentemente il testo e i numeri del "nuovo" schema di Dm non si discostano da quelli della bozza precedente.

Se il decreto verrà varato senza modifiche, il problema rimarrà invariato: il trattamento economico assembleare - stando alle tabelle della bozza - non potrà superare 35mila euro annui per il presidente dell'organo amministrativo e 30mila per il presidente dell'organo di controllo per le società in prima fascia (cioè quelle con maggiore complessità organizzativa, gestionale e dimensione economica). Per il componente dell'organo amministrativo il tetto è di 23mila euro, mentre per il sindaco effettivo di 20mila

(sempre per le società in prima fascia). I numeri decrescono proporzionalmente per le quattro fasce inferiori (sino a 15mila euro per il presidente del cda e 12mila per il presidente dell'organo di controllo di una società in quinta fascia). Si tratta, oltretutto, di compensi onnicomprensivi.

Si "salvano", si fa per dire, l'ad e l'amministratore unico, i cui compensi, nel massimo, partono dal consueto tetto di 240mila euro per le società di prima fascia, fino a scendere a 120mila nelle società in quinta (sempre al lordo di contributi e oneri fiscali). Anche qui siamo sotto ai livelli di mercato. Il punto è sempre lo stesso: se le società a controllo pubblico sono chiamate a gestire importanti servizi e rilevanti giri d'affari, perché i loro organi non devono essere remunerati con compensi parametrati al mercato e al merito effettivo? Non si può confidare che i professionisti assumano rischi rilevanti e continuino a sacrificarsi per spirito di servizio.

Stabilire un tetto di 30mila euro l'anno (oltretutto per cariche che, nelle in house, espongono pure a responsabilità erariale ex articolo 12 Tusp), significa rinunciare alle migliori professionalità, che si orienteranno verso i ben più congrui emolumenti del privato.

La sensazione è che il legislatore continui a percepire i compensi di amministratori e sindaci nelle controllate un costo (o, peggio, uno spreco), da contenere; salvo però pretendere il possesso di comprovati e speciali requisiti di professionalità in capo a coloro che a tali cariche aspirino (articolo 11 Tusp). Il pericolo è di sgombrare le controllate pubbliche, condannandole al rischio di inefficienza e inadeguatezza. Tanto varrebbe, allora, precludere per legge alle Pa di perseguire le proprie finalità istituzionali mediante società.

© RIPRODUZIONE RISERVATA